



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto

Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)

Tel. 0882/472582 Fax 0882/476525

Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it



Ai Docenti
Al Personale Ata
Ai Genitori e agli Alunni

sede di San Nicandro Garganico
e Cagnano Varano

ALBO

1

OGGETTO: Pubblicazione Contratto integrativo di Istituto – a.s. 2019/20.

Per la massima diffusione, a seguito del parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa d'Istituto, viene pubblicato il Contratto Integrativo di Istituto – a.s. 2019/20 - sottoscritto in data 22/04/2020.

Si allega Contratto integrativo di istituto – a.s. 2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO

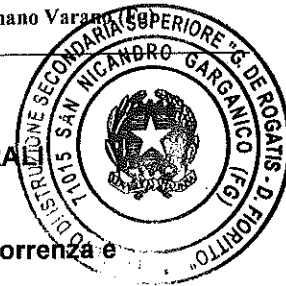
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003

AOO - SEGRETERIA

Prot. 0001969/U del 02/05/2020 21:20:05 II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)



Il giorno 22 aprile 2020
tra il Dirigente Scolastico (DS) prof. **Francesco DONATACCIO**
e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU):

Prof. **Emanuele MOSCARELLA** - GILDA/Unams
Ass.amm. **Antonio Pio PERTOSA** - FED. LAVORATORI PUBBLICI
Prof. **Matteo LA RICCIA** - FED. LAVORATORI PUBBLICI

Visto lo Statuto dei Lavoratori, legge n° 300 del 20/05/1970
Visto il D. L.gvo n° 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto il CCNL 19/04/2018
Visto il D.Lgvo 165/2001
Visto il D.Lgvo 150/2009
Visto il D.Lgvo 141/2011
Vista l'intesa MIUR-OO.SS. del 01/08/2018
Vista la Legge n. 107/2015
Ritenuto di dover esplicitare l'oggetto e i termini della contrattazione e delle relazioni sindacali e le modalità di realizzazione degli incontri tra la parte pubblica ed i rappresentanti dei lavoratori per assicurare, attraverso una opportuna calendarizzazione degli stessi, il diritto sindacale all'accesso all'informazione preventiva e successiva
Premesso che le relazioni sindacali devono essere improntate al rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali della scuola, e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività, e che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo impegno reciproco delle Parti contraenti
Viste le comunicazioni del DSGA prot. n. 8244/II.10 del 29/10/2019 ed integrazione prot. n. 8757/II.10 del 20/11/2019
Viste le proposte avanzate dal DSGA prot. n. 6891/VII.10 del 09/09/2019; prot. n. 7246/VII.10 del 18/09/2019 e prot. n. 8440/II.10 del 07/11/2019
Visti i verbali delle riunioni svolte tra l'amministrazione scolastica e le RSU in preparazione della contrattazione integrativa di Istituto
Vista l'ipotesi del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritta in data 20/01/2020
Visto il verbale n. 03/2020 dei Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 25 provincia di Foggia con il quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa di Istituto - a.s. 2019/2020

SI CONVIENE E SI STIPULA
la seguente ipotesi di contratto integrativo di istituto

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto integrativo è stipulato fra il Dirigente Scolastico, la RSU e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) aventi diritto.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per il biennio di validità 2019/20, 2020/2021, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
3. Il presente contratto, una volta stipulato, nel triennio di validità, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con lettera raccomandata o con e-mail inviata via PEC. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Le norme contenute nel presente contratto si applicano al personale docente e al personale Assistente, Tecnico ed Amministrativo (ATA) in servizio nell'Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato con le differenziazioni previste dalle normative vigenti.
6. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
7. Quanto non espressamente previsto è regolato dalle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.

Art. 2

Interpretazione autentica e conciliazione

1. In caso di non univoca interpretazione del contratto, su richiesta di uno o più firmatari del contratto, il Dirigente Scolastico entro 5 giorni convoca le parti per interpretare la parte del contratto in discussione.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro 20 giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro 30 giorni dalla trasmissione formale richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

TITOLO II





RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a. Contrattazione integrativa di Istituto
 - b. Confronto
 - c. Informazione
 - d. Interpretazione autentica e conciliazione

Art. 4

Modalità di convocazione e calendarizzazione degli incontri

1. Il Dirigente Scolastico di norma effettua la convocazione degli incontri con almeno cinque giorni di anticipo con atto scritto che deve indicare data e ora ed individuare con chiarezza le tematiche da trattare; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere inviate ad indirizzi di posta elettronica.
3. Almeno 24 ore prima degli incontri, il Dirigente Scolastico, su richiesta, fornisce la documentazione relativa.
4. Agli incontri può partecipare anche il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).
5. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale, da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell'ambito delle sue prerogative.
6. Analogamente la RSU potrà essere assistita durante la contrattazione o confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto dell'incontro.
7. Il calendario di massima degli incontri è il seguente:
 - a. nel mese di settembre: informazione preventiva, di cui all'art. 8.
 - b. nel mese di ottobre-novembre: contrattazione integrativa, di cui all'art. 6.
 - c. nel mese di febbraio: proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici di diritto.
 - d. nel mese di agosto/settembre: informazione successiva, di cui all'art. 8.

8. Gli incontri avvengono di norma nell'orario di lavoro.

Art. 5

Validità delle decisioni

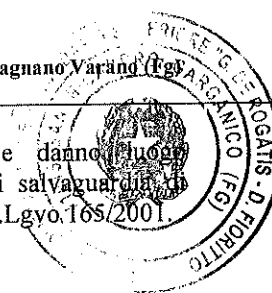
1. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
2. Le delegazioni determinano il termine entro cui le procedure dovranno concludersi. In ogni caso il termine minimo di durata della sessione negoziale è stabilito in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45 giorni.
3. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, qualora nel termine fissato le parti non concludano l'accordo a causa di contrasti insanabili, sarà redatto apposito verbale in cui saranno registrate le rispettive motivazioni.
4. In ogni caso decorsi i termini della sessione negoziale previsti dal contratto collettivo nazionale, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
5. Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale contestuale, in forma schematica e sintetica, sottoscritto dai presenti.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, è effettuato dai revisori dei conti.
7. L'Amministrazione provvederà a trasmettere a tale organismo, entro i termini previsti, l'ipotesi di contratto integrativo di istituto, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Art. 6

Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto le seguenti materie:
 - a) L'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
 - c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;





- d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
 - e) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - g) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
3. Le materie a cui si applica l'art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6 del CCNL sono quelle di cui al comma 2 punti a), e), f), g), h) e i).
4. Le materie a cui si applica l'art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7 del CCNL sono quelle di cui al comma 2 punti b), c) e d).
5. Fermi restando i termini di cui all'art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7 del CCNL, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7 del CCNL, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
6. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali: gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità; direzione, organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
7. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali

discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 7

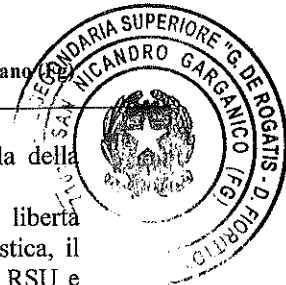
Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto:
 - a) L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto
 - b) I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA
 - c) I criteri per la fruizione dei permessi di aggiornamento
 - d) Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out

Art. 8

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche



sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

5. Sono oggetto di informazione oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:

- a) proposta di formazione delle classi e degli organici;
- b) criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

6. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:

- a) Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
- b) Verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa di Istituto.

7. L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. Saranno inoltre messi a disposizione copia del conto consuntivo relativo all'e.f. precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo relativo all'e.f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate.

CAPO II

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 9

Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, con una bacheca di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume la responsabilità legale.
2. L'affissione del materiale e l'aggiornamento della bacheca dedicata alle rappresentanze interne saranno curate dalla RSU, che apporrà sul materiale affisso la propria firma.
3. Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via telematica, sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione Scolastica.
4. Ad ogni O. S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di far giungere materiale al proprio delegato tramite fax.
5. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria

attività sindacale l'armadio situato nell'aula della vice-presidenza sita nel plesso E.

6. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con le OO.SS., predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso dei mezzi e strumenti tecnici in dotazione.

Art. 10

Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. Le ore complessive di permesso sono ripartite in misura uguale tra le RSU.
3. Nel caso di sedute in orario di lavoro, i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per l'esercizio della funzione.

Art. 11

Assemblee in orario di lavoro

1. Le assemblee sindacali sono convocate congiuntamente dalle RSU o dalle OO.SS. aventi diritto.
2. Le assemblee, durante l'orario di lavoro o fuori orario di lavoro, possono prevedere la durata minima di un'ora e massima di due ore e possono riguardare tutti o parte dei dipendenti.
3. La convocazione, la durata, la sede, l'ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno sei giorni prima al Dirigente Scolastico. Per le assemblee fuori dell'orario di lavoro il preavviso è ridotto a quattro giorni.
4. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo dell'Istituto. Contestualmente il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, al fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di appartenenza qualora l'assemblea venga convocata le prime due ore dell'attività scolastica.
6. Qualora l'assemblea riguardi anche o solo il personale ATA va, di norma, assicurata la presenza del seguente personale:

1 Collaboratore scolastico per ogni plesso (sorveglianza ingresso e centralino telefonico);





1 Assistente amministrativo (nel caso vi siano pagamenti di stipendi al personale a tempo determinato da effettuare).

7. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente scolastico sceglierà i nominativi innanzitutto tra quelli che hanno deciso di non partecipare all'assemblea, poi tra quelli che vi hanno aderito, tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno.

8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro-capite per anno scolastico.

9. Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. Il Dirigente Scolastico, in caso di percentuale di adesione molto alta del personale, può valutare la sospensione dell'intera attività per mancanza di vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni.

10. Le assemblee del personale docente devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere; inoltre, considerato che la proposta di partecipazione all'assemblea deve pervenire a scuola entro sei giorni dal suo espletamento, tutti gli operatori della scuola (docenti e ata) devono apporre l'eventuale firma di adesione entro e non oltre le 48 ore prima dello svolgimento dell'assemblea stessa. Della avvenuta partecipazione del personale all'assemblea non va fornita alcuna attestazione.

11. Il personale è tenuto a controllare periodicamente il registro delle circolari e ad apporvi la firma. In caso di mancanza di firma si intenderà la volontà del dipendente a non partecipare all'assemblea.

12. Nel caso l'Assemblea sindacale sia in altra Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico consentirà la partecipazione del personale che lo desidera, valutando il tempo occorrente per raggiungere la sede dove è previsto lo svolgimento dell'assemblea sindacale e per ritornare di lì alla sede di servizio, sommandolo alla durata dell'assemblea e computando il totale alle 10 ore di cui al precedente comma 8.

13. Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini di fine quadrimestre e degli esami, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.

14. In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

Art. 12

Sciopero

1. In occasione di scioperi il Dirigente Scolastico inviterà il personale a rendere comunicazione circa l'adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima

dello sciopero stesso, o nel più breve tempo possibile.

2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie.

3. In caso di mancata comunicazione, s'intende che il servizio si svolgerà regolarmente.

4. Se richiesto, gli operatori scolastici sono tenuti a presentarsi la prima ora per l'eventuale anticipo delle ore di servizio; in ogni caso qualora vi sia l'assenza di alunni in classe i docenti sono tenuti a rispettare il proprio orario di servizio.

5. Il personale scolastico che partecipa all'azione di sciopero deve dichiarare, entro l'inizio delle lezioni, di essere in sciopero, non presentandosi nella propria sede di servizio.

6. Il lavoratore che non sciopera deve assicurare la sua ordinaria prestazione per le ore previste nel suo orario del giorno dello sciopero.

7. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'accordo integrativo nazionale:

a. per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali:

2 Assistanti amministrativi;
2 Collaboratori scolastici;

b. per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione, per ogni sede d'esame:

2 Assistanti amministrativi;
2 Collaboratori scolastici;

c. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato:
il DSGA;

1 Assistente amministrativo;
1 Collaboratore scolastico;

d. per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio:

i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

8. Il DS comunica al personale interessato l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.

9. Nella comunicazione del personale da obbligare, il DS indicherà in primo luogo, i lavoratori che non abbiano aderito all'azione di sciopero; nel caso si debba scegliere tra il personale che ha aderito allo sciopero, si effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che



fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Art. 13

Rilevazione della partecipazione agli scioperi

1. L'istituzione scolastica, su richiesta, fornisce agli eletti RSU, sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario, i dati relativi.
2. Il DS assicura il tempestivo invio degli elenchi dei partecipanti per le trattenute di legge agli uffici pagatori.

Art. 14

Visione degli atti

1. Il lavoratore e i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione e al rilascio di copia di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, ai sensi della Legge 241/90.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15

Soggetti tutelati

1. Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori tecnico-scientifici dove si utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare.
2. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti).

Art. 16

Obblighi di Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del DM 292/96, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgvo 81/08.

Art. 17

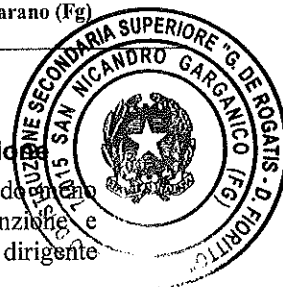
Servizio di prevenzione e protezione

1. In questa istituzione scolastica, avendo meno di 200 lavoratori, il servizio di prevenzione e protezione è svolto direttamente dal dirigente scolastico/datore di lavoro.
2. In ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso e gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza, che ricevono adeguata formazione ed aggiornamento.

Art. 18

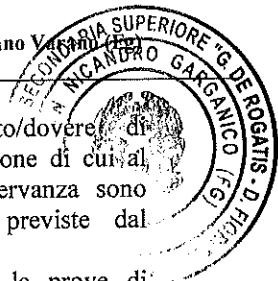
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

3. Nell'unità scolastica viene designato, nell'ambito della RSU, un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il cui nominativo viene comunicato al DS.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato.
5. Laddove il D.Lgvo 81/2008 prevede l'obbligo da parte del Dirigente Scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo di garantire la sua effettiva tempestività. Il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgvo 81/2008.
6. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
7. Il Dirigente Scolastico su istanza del RLS è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta. Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione.
8. Il RLS ha diritto alla formazione scientifica prevista dall'art. 37, comma 10 e segg. del D.Lgvo 81/2008.
9. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei



Handwritten signature: Emma Laura Letto Leticia





suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

10. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D.Lgvo 81/2008, il RLS, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

Art. 19

Rapporti con gli enti proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento alla Provincia di Foggia.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge.
3. L'art. 18, comma 3, del D.Lgvo 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 20

Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

1. L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
2. Il Dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.
3. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal Dirigente scolastico.
4. I dirigenti (DSGA, Collaboratori del Dirigente scolastico, Responsabili della sezione di Cagnano Varano) hanno diritto ad un'adeguata e specifica formazione.
5. I preposti (docenti nei confronti dei propri alunni, responsabili di laboratorio, docenti tecnico e pratico che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche in laboratori o aule attrezzate, docenti di scienze motorie e sportive, assistenti tecnici per le attività didattiche di laboratorio) hanno diritto ad un'adeguata e specifica formazione come previsto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgvo 81/08.
6. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente scolastico presenta il programma delle attività formative con relativo calendario che può subire variazioni a seconda delle esigenze della scuola.
7. Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro e durante l'interruzione delle attività didattiche; su richiesta del Collegio dei Docenti è possibile organizzare tali attività in orario pomeridiano durante le attività didattiche.

8. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione di cui al presente articolo; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal D.Lgvo 81/08.

9. Per gli studenti sono previste le prove di evacuazione.

10. L'informazione avviene di norma nelle riunioni collegiali o per il tramite di Circolari interne ed è periodicamente aggiornata nel caso di consistenti modifiche all'impianto complessivo del sistema di sicurezza.

11. La formazione e l'addestramento specifico avviene all'atto dell'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell'organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.

TITOLO IV

PERSONALE DELLA SCUOLA

CAPO I

PERSONALE DOCENTE

Art. 21

Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il MOF

1. Per tutti i progetti previsti dal POF, salvo per quanto espressamente richiesto dalla normativa vigente, la risorsa primaria è costituita dal personale dell'istituzione scolastica che si dichiara disponibile.
2. In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata disponibilità, il Dirigente scolastico può far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime con personale di altre istituzioni scolastiche sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste.
3. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione si prevede:
 - a. Docenti interni disponibili in possesso delle competenze coerenti con l'espletamento dell'incarico, previa presentazione di apposito curriculum;
 - b. Esperti esterni in possesso delle competenze coerenti con l'espletamento dell'incarico, previa presentazione di apposito curriculum.
4. Per le attività retribuite con il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), l'individuazione e l'assegnazione del personale docente è effettuata dal Dirigente scolastico, salvo i casi in cui la norma preveda procedure diverse.
5. La designazione avviene secondo i seguenti criteri:
 - a. disponibilità a svolgere i compiti previsti;
 - b. possesso delle competenze coerenti con l'espletamento dell'incarico.
6. L'individuazione dei Docenti per l'insegnamento nelle attività di recupero deliberate



Ernesto de los Rios





persone.

Art. 25

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posti situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico

1. I criteri con cui assegnare il personale docente su posti situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono i seguenti:
 - a. Sono salvaguardate le precedenza di cui all'art. 13 dell'annuale CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA.
 - b. Rispetto della continuità didattica in relazione alla sede di servizio e alle classi dove si è insegnato e con riferimento alle seguenti priorità: a) primo biennio; b) secondo biennio unitamente al quinto anno - Qualora si debba perdere la continuità didattica, per quanto possibile e non in contrasto con altre disposizioni, tale perdita avverrà progressivamente nel tempo, cercando di assicurare la continuità, secondo le priorità sopra indicate, nelle classi intermedie.
 - c. Possesso di specifiche competenze professionali (conoscenza della lingua straniera per l'insegnamento secondo la metodologia CLIL)
 - d. Il Dirigente assegnerà i docenti ai plessi evitando situazioni di conflittualità e criticità relazionali
 - e. In caso di parità dei criteri sopra indicati si procederà secondo la posizione occupata dal docente nella graduatoria di istituto per i sovrannumerari o secondo il punteggio con il quale è stato trasferito o immesso in ruolo
2. Le modalità con cui assegnare il personale docente su posti situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono le seguenti:
 - a. Il Dirigente scolastico assegna i docenti alle sedi ubicate in comuni diversi secondo i criteri di cui al precedente comma 1.
 - b. Nel caso di cattedre orario esterne con altri istituti di altri comuni, il Dirigente scolastico assegnerà il docente che precede nella graduatoria di istituto per i sovrannumerari o secondo il punteggio con il quale è stato trasferito o immesso in ruolo, nel rispetto delle le precedenza di cui all'art. 13 dell'annuale CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA.
 - c. I docenti può fare motivata richiesta di assegnazione in altro plesso che verrà valutata dal Dirigente scolastico in tempo utile per l'inizio delle lezioni.

Art. 26

Recupero ore di insegnamento nei periodi di stage, tirocini, partecipazione a progetti, alternanza scuola lavoro

1. Qualora le classi partecipino a stage, tirocini, all'alternanza scuola-lavoro e, più in generale, a progetti in periodi coincidenti con la normale attività didattica, i docenti che avrebbero dovuto svolgere le lezioni in quelle classi recuperano le ore di insegnamento non prestate secondo le seguenti modalità:
 - a) docenti che devono recuperare complessivamente per l'attività programmata meno di dieci ore, recuperano con ore a disposizione per la sostituzione di colleghi assenti nelle ore in cui era prevista la lezione nella classe che partecipa alle attività di cui sopra;
 - b) docenti che devono recuperare complessivamente per l'attività programmata più di nove ore, recuperano: a) con ore a disposizione per la sostituzione di colleghi assenti nelle ore in cui era prevista la lezione nella classe che partecipa alle attività di cui sopra; b) con l'insegnamento in corsi di recupero, in attività di potenziamento e in attività progettuali anche in compresenza, in orario antimeridiano e pomeridiano, secondo le esigenze della scuola.

Art. 27

Attività complementari di educazione fisica: individuazione fondi e misura dei compensi

1. Il presente articolo intende individuare i fondi e stabilire la misura dei compensi delle attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 87 del CCNL 29/11/2007.
2. I fondi da destinare alle attività di cui al comma 1 del presente articolo sono tratti dai finanziamenti disposti e da disporre appositamente a favore delle istituzioni scolastiche.
3. La misura dei compensi per le attività di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita in misura forfettaria o oraria, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, eccedenti le 18 ore settimanali, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70 del CCNL del 4/8/95, per ogni docente di educazione fisica impegnato nel progetto, in servizio nell'istituzione scolastica.

Art. 28

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015, verranno distribuiti in modo da retribuire una percentuale pari al 40% del personale docente della scuola.





2. Il valore massimo del compenso percepibile dal personale docente è fissato ad € 1.000,00.
3. In riferimento alle risorse di cui al presente articolo, viene approvata la clausola di salvaguardia che prevede la riapertura della contrattazione, consentendo, con il Contratto di istituto, di ridefinire la destinazione delle somme a disposizione della contrattazione, senza vincolo di destinazione, qualora ciò sia reso possibile dall'applicazione anche per il corrente anno scolastico 2019/20 dell'art. 1, comma 249 della Legge di Bilancio 2020.

CAPO II

PERSONALE ATA

SEZIONE I

Regolamentazione diritti e doveri individuali

Art. 29

Permessi

1. La fruizione dei permessi retribuiti e dei permessi brevi segue le modalità stabilite dagli artt. 15, 16 e 19 del CCNL del 29/11/07, come integrati e modificati dagli artt. 31, 32 e 41 del CCNL del 19/04/18.

Art. 30

Ritardi e recuperi

1. Il ritardo sull'orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione, l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, in giorni o periodi di maggiore necessità, secondo la seguente modalità:
 - a. Comunicazione da parte del DSGA, almeno un giorno prima.
2. Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi, in caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione o delle ferie maturate.

Art. 31

Ferie e festività sopresse

1. Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività sopresse si procederà nel modo seguente:
2. Le richieste di ferie e di festività sopresse sono autorizzate dal DS, sentito il DSGA.
3. Le richieste devono essere presentate dal 15 aprile al 30 aprile (al personale che non ha presentato domanda entro tale data il periodo di ferie sarà assegnato d'ufficio); subito dopo sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività sopresse tenendo in considerazione i seguenti elementi:

a. le ferie devono essere fruite di norma

durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e in ogni caso entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto);

- b. a richiesta dell'interessato e in deroga a quanto stabilito nel punto (a) è consentita la fruizione fino a un massimo di 4 giorni durante le attività didattiche, fatte salve le esigenze di assicurare il regolare servizio scolastico;
- c. dal termine delle attività didattiche (30 giugno) alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito dalla presenza minima di 2 assistenti amministrativi e 2 collaboratori scolastici;
- d. nel caso in cui le richieste del personale di una stessa qualifica non dovessero soddisfare i criteri di cui al punto (c), il Direttore SGA informerà il personale interessato di tale situazione e inviterà tutto il personale interessato a modificare in modo volontario la richiesta, se la situazione continuerà a non soddisfare i criteri di cui al punto (c) sarà adottato il criterio della rotazione annuale estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto dalla quale iniziare.

4. Il piano delle ferie dovrà essere pubblicato entro 30 giorni dalla scadenza delle domande.

5. Il Direttore SGA, su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare lo scambio del turno di ferie tra il personale della medesima qualifica e, se funzionale, anche il cambio del periodo concordato.

6. L'eventuale variazione d'ufficio del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravi e motivati esigenze di servizio.

7. Le festività sopresse e la festa del santo patrono, se lavorativa, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono.

8. Le richieste per ogni tipo di assenza, con esclusione di quelle per malattia, dovranno essere presentate con almeno 3 giorni di preavviso.

Art. 32

Attività prestate oltre l'orario d'obbligo e riposi compensativi

1. L'eventuale orario aggiuntivo (straordinario) sarà effettuato prioritariamente dal personale resosi disponibile all'inizio dell'anno scolastico.
2. L'interessato dichiara la propria preferenza per la retribuzione o per il riposo compensativo.
3. Le ore eccedenti il normale orario di servizio, possono essere recuperate, in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.
4. Il recupero delle ore con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore SGA





dovrà privilegiare i periodi di sospensione dell'attività didattica.

5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite, fino al tetto massimo stabilito dall'art. 50 del presente contratto integrativo.

6. Nel caso in cui nessun lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario, questo sarà ripartito in modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione, con esclusione di coloro che si trovino in particolare situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92.

Art. 33

Sostituzione del DSGA

1. Il DSGA viene sostituito dal personale titolare della seconda posizione economica di cui all'art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale del 25/07/2008.

2. Nel caso in cui vi siano più assistenti amministrativi a godere della seconda posizione economica di cui al comma precedente, il Dirigente scolastico affiderà l'incarico di sostituire il DSGA all'assistente amministrativo che precederà nella graduatoria di merito per la seconda posizione economica.

Art. 34

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posti situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico

1. I criteri con cui assegnare il personale Ata su posti situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono i seguenti:

- Sono salvaguardate le precedenza di cui all'art. 13 dell'annuale CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA.
- Il Dirigente assegnerà il personale Ata ai plessi evitando situazioni di conflittualità e criticità relazionali
- In caso di parità dei criteri sopra indicati si procederà secondo la posizione occupata dal personale Ata nella graduatoria di istituto per i sovranumerari o secondo il punteggio con il quale è stato trasferito o immesso in ruolo

2. Le modalità con cui assegnare il personale Ata su posti situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono le seguenti:

- Il Dirigente scolastico assegna il personale Ata alle sedi ubicate in comuni diversi secondo i criteri di cui al precedente comma 1.
- Il personale Ata può fare motivata richiesta di assegnazione in altro plesso che verrà valutata dal Dirigente scolastico in tempo

utile per l'inizio delle lezioni.

Art. 35

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita

- L'orario di servizio degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici è funzionale allo svolgimento delle attività didattiche.
- L'orario di servizio degli assistenti amministrativi è funzionale agli adempimenti contabili-amministrativi della scuola.
- Il personale Ata può richiedere forme di flessibilità oraria in entrata e in uscita per conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, assicurando tuttavia il servizio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
- Particolare attenzione deve essere rivolta allo svolgimento del servizio dei collaboratori scolastici che devono assicurare la vigilanza al piano dei diversi plessi per tutte le ore di svolgimento dell'orario delle lezioni.
- Nel concedere le forme di flessibilità di cui al presente articolo, si terrà conto anche dello stato di salute del dipendente e in caso di più richieste si attueranno forme di turnazione tra i dipendenti che richiedono forme di flessibilità temporale.

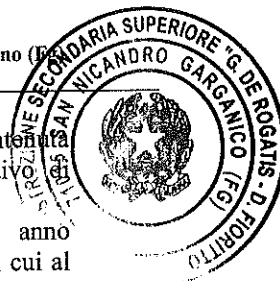
SEZIONE II

Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il MOF

Art. 36

Criteri e modalità di individuazione del personale da utilizzare per incarichi specifici

- Gli incarichi specifici sono quelli previsti dal piano delle attività adottato dal DS.
- Essi verranno assegnati secondo i seguenti criteri:
 - Competenze professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali nell'attività programmata;
 - Disponibilità dichiarata all'assolvimento degli incarichi;
 - In caso di più richieste per la stessa attività, sarà preso in esame il curriculum professionale, l'esperienza pregressa nell'attività richiesta e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti;
 - A parità di competenze si seguirà il criterio della maggiore anzianità di servizio, con precedenza del personale con contratto a tempo indeterminato.
- Le modalità di assegnazione sono le seguenti:
 - Il DSGA presenta al DS la proposta del piano delle attività;
 - Il DS adotta il piano delle attività;
 - Il DSGA porta a conoscenza di tutto il



personale Ata il numero e la tipologia delle figure previste, con relativi compiti da affidare e criteri e modalità per l'assegnazione degli incarichi specifici;

d. Il DSGA chiede a tutto il personale Ata interessato di produrre domanda scritta per accedere all'incarico specifico; l'interessato dichiarerà il possesso delle competenze richieste con eventuali titoli che vorrà allegare;

e. Il personale Ata potrà accedere all'incarico previsto per la propria figura professionale nel profilo professionale di appartenenza.

f. Il DSGA, per ogni incarico specifico, formula una graduatoria secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il DS sulla base della graduatoria formulata, attribuisce l'incarico precisando competenze, compiti, sede di servizio, modalità di rendicontazione, compenso dovuto.

Art. 37

Criteri di individuazione del personale da utilizzare nelle attività da retribuire con il Fondo per il MOF

1. Le attività aggiuntive verranno attribuite sulla base dei seguenti criteri:

- Competenze professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali nell'attività programmata;
- Disponibilità dichiarata all'assolvimento di particolari incarichi nell'ambito dell'orario di servizio e/o aggiuntivo;

CAPO III

NORME COMUNI

Art. 38

Partecipazione ad attività di aggiornamento/formazione

1. Il personale che vuole usufruire di permessi per la partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione deve presentare al Dirigente scolastico apposita domanda scritta almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.

2. Qualora per lo stesso periodo o corso di aggiornamento/formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, nel rispetto prioritario delle esigenze di servizio, sarà autorizzato il personale che ha presentato per primo la relativa richiesta.

3. La somma che l'Istituto potrà spendere per il rimborso spese di viaggio del personale docente che partecipa ad attività di aggiornamento/formazione è quella di cui alla tabella 8, lettera q) contenuta nell'art. 45 del presente Contratto integrativo di istituto (€ 500,00).

4. La somma che l'Istituto potrà spendere per il rimborso spese di viaggio del personale Ata che partecipa ad attività di aggiornamento/formazione è

quella di cui alla tabella 9, lettera D) contenuta nell'art. 45 del presente Contratto integrativo di istituto (€ 293,43).

5. Il rimborso sarà effettuato a fine anno scolastico dividendo equamente la somma di cui al comma precedente per le spese sostenute e documentate dai docenti che hanno presentato apposita domanda al Dirigente scolastico.

Art. 39

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Il Dirigente Scolastico invierà comunicazioni via e-mail al personale della scuola senza imporre tempi di lettura e di risposta da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

2. Il Dirigente Scolastico si asterrà dal chiamare sul cellulare il personale docente e Ata fuori dall'orario di servizio, salvo in caso di giustificata necessità.

3. Sono ammesse comunicazioni via e-mail e telefoniche anche fuori dall'orario di servizio al personale che ha ricevuto appositi incarichi di coordinamento e responsabilità per i quali percepisce retribuzione aggiuntiva.

4. Le comunicazioni ufficiali sono pubblicate sul sito web della scuola, nei termini previsti dalla legge.

5. Il personale docente e Ata si asterrà dal chiamare il Dirigente Scolastico o inviare messaggi sul suo cellulare o sul suo indirizzo personale di posta elettronica, salvo in caso di giustificata necessità, e si rivolgerà esclusivamente all'Ufficio dirigenziale.

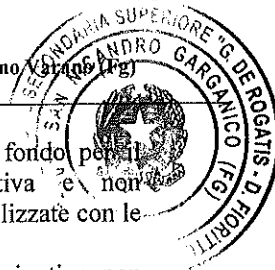
Art. 40

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica

1. Le innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica sono strumenti indispensabili ed irrinunciabili per lo sviluppo delle competenze professionali del lavoratore e per garantire l'efficacia dell'azione didattico-educativa nel mondo contemporaneo.

2. Il processo di innovazione di cui al comma precedente deve temperarsi con le esigenze temporali di apprendimento del personale interessato, in modo che esso venga vissuto come opportunità e non come ulteriore mansione da svolgere.





Art. 41

Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed Ata da utilizzare nelle attività retribuite con i fondi nazionali e comunitari

1. Le risorse che eventualmente saranno accreditate alla scuola per i compensi accessori per remunerare il personale, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari verranno utilizzate secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
2. Gli incarichi saranno assegnati sulla scorta della posizione utilmente conseguita nella relativa graduatoria compilata secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e/o Collegio dei Docenti.
3. I compensi saranno stabiliti dalla normativa di riferimento e dal Consiglio d'Istituto.
4. Gli incarichi di tutor per le attività di alternanza scuola-lavoro saranno assegnate all'interno dei rispettivi Consigli di classe, favorendo la turnazione negli incarichi, qualora vi siano più disponibilità.
5. Nell'ambito di uno stesso Piano Integrato comunitario o di uno stesso progetto nazionale, o di una stessa attività da retribuire con il Fondo per il MOF, qualora il personale interno sia interessato a partecipare a più incarichi, e si sia piazzato in posizione utile in più graduatorie, per rendere più efficace l'azione progettuale con il coinvolgimento di un maggior numero di persone, si stabilisce il limite massimo di un incarico per persona. Tale incarico sarà scelto tra quelli per i quali si è prodotta domanda e ci si è utilmente collocati, dando la precedenza a quegli incarichi che consentano la partecipazione di altro personale, che abbia prodotto regolare domanda e che sia stato inserito nell'apposita graduatoria, fatto salvo il diritto alla maggiore retribuzione.
6. Uno o più candidati potranno accedere ad un secondo o più incarichi qualora, dopo l'assegnazione del primo incarico, nella graduatoria di un determinato progetto non vi sia più nessun candidato o vi sia altro personale al quale sia stato già assegnato un altro incarico. L'individuazione del candidato al quale assegnare altri incarichi oltre il primo, avverrà sulla base del punteggio e della posizione occupata nella graduatoria di riferimento.

TITOLO V

RISORSE DELLA SCUOLA

Art. 42

Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. Le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione scolastica sono finalizzate ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi erogati, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D. Lgs 165/2001.

2. Le risorse finanziarie riferite al fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa e non specificamente finalizzate verranno utilizzate con le seguenti priorità:

- a. retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente, ivi comprese le attività di formazione in servizio obbligatorie, e delle attività aggiuntive per il personale ATA;
- b. retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum ordinamentale;
- c. retribuzione delle attività aggiuntive d'insegnamento per il personale docente connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum ordinamentale.

3. I progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum ordinamentale saranno progettati e realizzati nella misura permessa dalle risorse di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, dopo aver assolto a quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

4. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:

- a. in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma o registri che saranno predisposti dalla scuola e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.

Art. 43

Calcolo delle risorse

1. Le risorse per l'anno scolastico 2019/20 sono quelle comunicate dal MIUR con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019. Pertanto, alla luce della suindicata normativa si elabora il calcolo del MOF spettante per l'a.s. 2019/20:

Tabella 1 – MOF 4/12 settembre-dicembre 2020

VOCE	N. dip.	Importo per sede ed unità al lordo stato	Totale lordo stato	TOT 4/12 Lordo dipendente
In funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio	4	2.541,87	10.167,48	2.554,00
In funzione del numero degli addetti in organico di diritto	101	328,23	33.151,23	8.327,36
In funzione del numero dei docenti in organico di diritto	77	339,26	26.123,02	6.561,93
Totale Budget				17.443,29

2. Alle risorse di cui al comma precedente si aggiungono, per gli 8/12 dell'anno 2020 per il





periodo gennaio-agosto 2020, sempre calcolate in base ai nuovi parametri contrattuali della normativa vigente di cui al comma precedente:

Tabella 2 – MOF 8/12 gennaio-agosto 2020

VOCE	N. dip.	Importo per sede ed unità al lordo stato	Totale lordo stato	TOT 8/12 Lordo dipendente
In funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio	4	2.541,87	10.167,48	5.108,00
In funzione del numero degli addetti in organico di diritto	101	328,23	33.151,23	16.654,72
In funzione del numero dei docenti in organico di diritto	77	339,26	26.123,02	13.123,85
Totale budget				34.886,57

3. Il totale delle risorse disponibili per l'a.s. 2019/20 è il seguente:

Tabella 3 – Totale M.O.F. 2019/20

VOCE	Lordo dipendente
M.O.F. 2019/20 (4/12)	17.443,29
M.O.F. 2019/20 (8/12)	34.886,57
TOTALE COMPLESSIVO	52.329,86

4. Il totale delle economie del M.O.F. relative all'a.s. 2018/19 è il seguente:

Tabella 4 – M.O.F. economie

VOCE	Lordo dipendente
M.O.F. Economie	6.568,03
TOTALE COMPLESSIVO	6.568,03

5. Il totale complessivo delle risorse economiche oggetto di contrattazione per l'a.s. 2019/20 è il seguente:

Tabella 5 – M.O.F. complessivo per la contrattazione

VOCE	Lordo dipendente
M.O.F. 2019/20	52.329,86
M.O.F. Economie	6.568,03
TOTALE	58.897,89
Indennità di direzione	4.490,00
Indennità sostituzione DSGA	455,33
TOTALE COMPLESSIVO	53.952,56

Art. 44

Ulteriori risorse disponibili

1. Ulteriori risorse disponibili sono le seguenti:

Tabella 6 - Prospetto di ripartizione ulteriori risorse per il personale docente ed Ata

VOCE	AL LORDO DIPENDENTE
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	3.662,08
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	2.807,86
Incarichi specifici (personale ATA)	2.790,50
Attività complementare di EF	2.334,71
Misure aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	420,36
Valorizzazione dei docenti	11.967,94
Totale	23.983,45

Art. 45

Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 42, per l'a.s. 2019/20, le risorse finanziarie riferite al MOF vengono ripartite secondo i prospetti seguenti:

Tabella 7 - Prospetto di ripartizione delle risorse tra Docenti e personale Ata

PERSONALE	Lordo dipendente
Docenti (69%)	37.227,27
ATA (31%)	16.725,29
Totale	53.952,56

Tabella 8 - Prospetto di ripartizione delle risorse per i Docenti

VOCE	Lordo dipendente
a) n. 2 Collaboratori del Dirigente scolastico	5.950,00
b) Coordinatori consigli di classe	6.300,00
c) Responsabili di laboratorio	1.750,00
d) Responsabili di Dipartimenti	857,50
e) Responsabili orario lezioni San Nicandro	1.050,00
f) Responsabile orario lezioni Cagnano	437,50
g) n. 1 Responsabile di plesso Cagnano	2.100,00
h) Impegni oltre le 40 ore; esami idoneità ed integrativi; prove INVALSI	1.062,50
i) Corsi di recupero (IDEI)	6.000,00
l) Sostituzione colleghi assenti	1.500,00
m) Preparazione sportiva	980,00
n) Docenti impegnati nell'orientamento in entrata e in uscita	1.225,00
o) Gruppo PTOF/RAV/PdM	350,00
p) Gruppo PCTO	525,00
q) Formazione personale	500,00
r) n. 2 referenti per la lotta al bullismo e al cyberbullismo	525,00
s) Referente per gli studenti adottati	262,50
t) n. 2 tutor per immessi in ruolo	525,00
u) Impegni per gli esami di qualifica professionale	500,00
v) Gruppo animazione digitale	525,00





VOCE	Lordo dipendente
z) Progetti che ampliano l'offerta formativa	4.302,27
TOTALE	37.227,27

Tabella 9 - Prospetto di ripartizione delle risorse per il personale Ata

VOCE	Lordo dipendente
A) Assistenti amministrativi	
Straordinario	4.930,00
B) Assistenti tecnici	
Straordinario	4.930,00
C) Collaboratori scolastici	
Straordinario	4.500,00
D) Formazione personale	400,29
E) Progetti che ampliano l'offerta formativa	1.185,00
F) Attività sistemazione locali per laboratorio	780,00
TOTALE	16.725,29

2. Le risorse riguardanti la formazione saranno disposte dal Dirigente Scolastico sulla base delle attività programmate con priorità alle azioni di formazione previste dalle norme vigenti.

Art. 46

Utilizzazione disponibilità eventualmente residue

1. Nel caso in cui le attività di cui al precedente art. 45 non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d'istituto, ferma restando la possibilità di riprogrammare altre attività nel corso dell'anno scolastico, le disponibilità eventualmente residue confluiranno, nell'anno successivo, nella parte generale ed indifferenziata del fondo d'istituto e verranno utilizzate con i criteri di cui al precedente art. 42.

Art. 47

Compensi al personale che collabora continuamente con il Dirigente Scolastico

1. Il compenso dei due collaboratori del Dirigente Scolastico è stabilito al lordo dipendente nel seguente modo: € 2.975,00 per collaboratore.
2. In detti compensi è compresa l'incentivazione per la sostituzione del Dirigente scolastico.

Art. 48

Compensi al personale Ata che ricopre incarichi specifici

1. Al personale che non percepisce il compenso dell'incarico specifico direttamente in busta paga viene corrisposto il seguente compenso:

Tabella 10 - Prospetto di ripartizione delle risorse per il personale Ata - incarichi specifici

VOCE	Lordo dipendente
A) Assistenti amministrativi	
n. 2 Incarichi specifici	1.116,20
B) Assistenti tecnici	
n. 1 Incarico specifico	558,10
C) Collaboratori scolastici	
n. 2 Incarichi specifici	1.116,20
TOTALE	2.790,50

2. I compensi di cui al precedente comma 1 vengono assegnati per svolgere i seguenti incarichi:

Tabella 11 - Prospetto della descrizione degli incarichi specifici del personale Ata

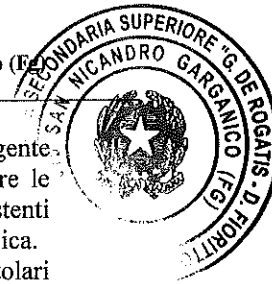
VOCE	Lordo dipendente
A) Assistenti amministrativi	
a) Convocazioni supplenti	Già percepito in busta paga
b) Inquadramento economico personale della scuola	Già percepito in busta paga
c) Fatturazione elettronica su SDI-SIDI e PCC del MEF	558,10
d) Esami di Stato e qualifica professionale: compilazione diplomi e attestati	558,10
B) Assistenti tecnici	
a) n. 6 incarichi specifici: Attività di ricognizione inventariale, cartellonistica varia; piccola manutenzione; attività preliminare di alcune negoziazioni pertinenti ai laboratori assegnati; gestione aule didattiche.	Già percepito in busta paga
b) Attività di ricognizione inventariale, cartellonistica varia; piccola manutenzione; attività preliminare di alcune negoziazioni pertinenti ai laboratori assegnati; gestione aule didattiche.	558,10
C) Collaboratori scolastici	
a) Servizi a supporto degli uffici amministrativi	Già percepito in busta paga
b) n. 9 incarichi specifici: Sostegno alunni H; attività di primo soccorso; piccola manutenzione	Già percepito in busta paga
c) Sostegno alunni H; attività di primo soccorso; piccola manutenzione	558,10
d) Sostegno alunni H; attività di primo soccorso; piccola manutenzione	558,10
TOTALE	2.790,50

Art. 49

Compensi al personale docente che ricopre l'incarico di funzione strumentale al piano dell'offerta formativa

1. Il compenso ai 5 docenti ai quali è stato assegnato l'incarico di funzione strumentale dell'offerta formativa è stabilito al lordo dipendente in € 732,41 ciascuno.





Art. 50

Compensi al personale Ata

1. Al DSGA spetta il compenso di € 4.490,00 (lordo dipendente) quale indennità di amministrazione.
2. Al personale Ata che sostituisce il DSGA spetta il compenso di € 455,33 (lordo dipendente).
3. Per gli assistenti amministrativi viene stabilito il limite di 340 ore di straordinario per un totale di € 4.930,00, da assegnare da parte del DSGA in parti uguali tra il personale che ne fa richiesta.
4. Per gli assistenti tecnici viene stabilito il limite di 340 ore di straordinario per un totale di € 4.930,00, da assegnare da parte del DSGA in parti uguali tra il personale che ne fa richiesta.
5. Per i collaboratori scolastici viene stabilito il limite di 360 ore di straordinario per un totale di € 4.500,00, da assegnare da parte del DSGA in parti uguali tra il personale che ne fa richiesta.
6. Le attività di cui al precedente commi 3, 4, 5, devono essere svolte in orario eccedente l'orario di servizio.
7. Le ore eccedenti il limite massimo di cui al presente articolo dovranno essere recuperate in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo.
8. Le ore di straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal DSGA o dal DS, anche su richiesta del personale interessato e devono essere documentate con la rilevazione automatizzata dell'Istituto, vidimato a cadenza regolare dal DSGA.
9. Qualora le attività aggiuntive del personale Ata non vengano svolte, le ore messe a disposizione per tali voci andranno utilizzate per incentivare rispettivamente lo straordinario di ciascuna categoria di personale (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici).
10. I compensi di cui alle lettere E) ed F) della tabella 9 dell'art. 45 saranno assegnati sulla base di avviso da pubblicare sul sito web dell'Istituto e riguarderanno il personale indicato nell'avviso a seconda delle necessità.

Art. 51

Formalizzazione degli incarichi

1. Il DSGA, al termine della contrattazione integrativa di Istituto, dopo aver richiesto al personale le disponibilità a svolgere gli incarichi di cui al presente contratto, redigerà formale incarico da consegnare preventivamente al personale interessato a firma del Dirigente scolastico.

Art. 52

Sostituzione del DSGA

1. In caso di assenza del DSGA, il sostituto è l'assistente amministrativo titolare della II posizione economica, in quanto risorsa interna tenuta alla supplenza del DSGA (art. 2 sequenza contrattuale 25.7.2008).
2. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo o di

manca di titolari di II posizione, il Dirigente Scolastico verifica la disponibilità ad assumere le funzioni di DSGA nei confronti degli assistenti amministrativi titolari della I posizione economica.

3. In caso di più assistenti amministrativi titolari di II o I posizione economica disponibili alla sostituzione del DSGA assente, i criteri di attribuzione dell'incarico sono i seguenti:

- a. formazione specifica;
- b. competenze certificate in relazione ai compiti;
- c. possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti;
- d. titoli culturali;
- e. dichiarata disponibilità alla sostituzione del D.S.G.A. durante il periodo estivo.

4. Relativamente alle modalità di attribuzione si stabilisce che il DS pubblichi un avviso che farà riferimento ai criteri di cui al comma precedente.

Art. 53

Variazioni della situazione

f. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni contabili conseguenti.

g. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto finanziamenti inferiori a quelli preventivati, si decureranno proporzionalmente, fino a raggiungere l'importo esatto, i compensi relativi alle ore di funzionamento, ore aggiuntive di insegnamento e quelli per i quali sono stati previsti (incarichi specifici e funzioni strumentali).

h. In particolare, si concorda che non si potrà procedere all'assegnazione al personale scolastico di tutte le ore previste dalla presente contrattazione in eccesso a quelle che è possibile retribuire con la quota parte pervenuta in ogni anno scolastico, se prima non verrà assegnata esplicitamente l'intera somma prevista dagli avvisi annuali del MIUR. Pertanto, verranno assegnate soltanto le ore che è possibile retribuire con la quota parte già assegnata secondo le modalità previste dal precedente comma 2 del presente articolo.

RSU

Prof. Moscarella Emanuele

Ass. amm. Portosa Antonio Pio

Prof. La Riccia Matteo

DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Francesco Donataccio

